Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 febbraio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 8 ottobre 1969
registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969
registro n. 31 Difesa, foglio n. 123

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 31 agosto 1916, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1916, registro n. 18 Guerra, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 76, pagina 4236):

RAITERI Mario, da Mirabello Monferrato (Alessandria), sergente.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 333):

COLLINA Alfonso, da Anzola dell'Emilia (Bologna), soldato.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3967):

BURANI Dante, da Quattro Castella (Reggio Emilia), sergente.

Decreto luogotenenziale 3 marzo 1918, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1918, registro n. 80 Guerra, foglio n. 264 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 15, pagina 1274):

SAVARINO Gregorio, da Partinico (Palermo), soldato.

Le sopracitate croci al valor militare s'intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(440)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 maggio 1969, n. **1136.**

Approvazione ed esecutorietà dell'atto aggiuntivo alla convenzione 26 gennaio 1952 stipulato il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la convenzione stipulata il 26 gennaio 1952 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per la concessione alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiotelegrafia circolari;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 10 marzo 1956 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 21 maggio 1959 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 31 dicembre 1962 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 395;

Vista la convenzione aggiuntiva stipulata il 7 febbraio 1963 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 983;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione stipulata in data 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni

RAI - Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, alla convenzione 10 marzo 1956, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1957, n. 1136, alla convenzione 21 maggio 1959, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1960, n. 1034, alla convenzione 31 dicembre 1962, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1963, n. 395 e alla convenzione 7 febbraio 1963 approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1963, n. 983.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — MAZZA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, *foglio n.* 93. — CARUSO

Repertorio n. 154

Atto aggiuntivo alla convenzione 26 gennaio 1952 concernente la cessione in esclusiva alla RAI - Radiotelevisione italiana dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari.

Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in persona dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Ernesto Lensi e la RAI - Radiotelevisione italiana, Società azionaria con sede sociale in Roma, rappresentata dall'amministratore delegato dott. Gianni Granzotto all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione in data 20 dicembre 1967.

Premesso

che la convenzione generale in data 26 gennaio 1952 prevede, all'art. 17 la cessione di circuiti televisivi in cavo coassiale ed in ponte radio indicando altresì i criteri per determinare la entità del relativo canone d'uso;

che la citata convenzione in data 26 gennaio 1952 non disciplina le modalità di restituzione degli impianti in parola;

che la RAI ha manifestato l'intendimento, in relazione agli intervenuti progressi tecnici che rendono più idoneo l'impiego di altri mezzi trasmissivi, di rinunciare all'uso dei circuiti in cavo coassiale;

che l'amministrazione per l'attuazione dei programmi di ampliamento della rete telefonica nazionale ha dal suo canto la convenienza e la necessità di riacquisire la disponibilità dei circuiti suddetti;

che in futuro, per motivi analoghi connessi ad esigenze di servizio, potrebbe presentarsi anche per i fasci in ponte radio la opportunità di procedere alla restituzione all'amministrazione dei fasci stessi, da parte della RAI.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto aggiuntivo.

Art. 2.

Gli ultimi due commi dell'art. 17 della convenzione in data 26 gennaio 1952 sono sostituiti come segue:

L'amministrazione, su richiesta della RAI, cederà in uso a quest'ultima, alle condizioni e modalità da stabilire, canali televisivi su cavi coassiali e ponti radio di proprietà dell'amministrazione medesima.

I canoni per la cessione dei canali in questione sono quelli riportati nell'allegato 1 alla presente convenzione.

Essi potranno essere modificati, sentita la società, tenuti presente il costo dei canali e l'andamento del servizio televisivo.

La restituzione dei canali TV non più necessari per le esigenze della RAI è ammessa con preavviso minimo di sei mesi e alle altre condizioni che saranno stabilite di comune accordo all'atto della cessione dei canali medesimi.

L'amministrazione accorderà il proprio consenso dopo aver accertato che la società è in grado di sostituire i circuiti restituiti con idonei impianti di sua proprietà.

Si considera ad ogni effetto avvenuta alla data dell'11 gennaio 1967 la restituzione all'amministrazione dei soli canali in cavo coassiale indicati nell'allegato 2 e ceduti alla RAI alle date a fianco indicate.

Art. 3.

In occasione della restituzione di ciascuna tratta, la RAI rimborserà all'amministrazione le spese a suo tempo sostenute per gli equipaggiamenti terminali ed i raccordi che a giudizio insindacabile di quest'ultima non possono trovare utilizzazione per le esigenze del servizio telefonico. Dalle spese suddette saranno dedotte le quote già ammortizzate al momento della restituzione nonchè, per i soli raccordi, le somme a suo tempo versate dalla RAI per la loro realizzazione.

Gli equipaggiamenti e i raccordi stessi verranno acquisiti dalla RAI.

Art. 4.

I canoni di cui all'art. 2 saranno versati dalla RAI a semestri anticipati entro i primi tre mesi del semestre cui il pagamento si riferisce; il relativo versamento sarà effettuato presso la sezione della tesoreria provinciale di Roma sul c/c infruttifero intestato all'A.S.S.T. contabilità speciale.

Art. 5.

Negli allegati 2, 3 e 4 sono riportati i canoni già maturati per l'uso dei suddetti canali nonchè le quote dovute dalla RAI ai sensi dell'art. 3 del presente atto, per equipaggiamenti e raccordi.

Il debito complessivo della RAI risultante da tali prospetti, dedotto quanto versato a titolo di acconto entro il 31 dicembre 1967, sarà saldato in dieci rate semestrali di uguale importo tra loro scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno dal 1968 al 1972, previa applicazione dei relativi interessi di legge.

Art. 6.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa essendo stata fatta nell'interesse dello Stato.

Per il Ministero delle poste e telecomunicazioni
LENSI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
GRANZOTTO

1° Ufficio del registro atti privati - Roma, eseguita registrazione al n. 19112 - Mod. 71/M. Esatte L. 1305.

ALLEGATO 1

CANONI PER L'USO DA PARTE DELLA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA DI TRATTE DI CANALI TELEVISIVI DI PROPRIETA' A.S.S.T.

1) Canali in cavo coassiale:

a) per km./c direzione utilizzata L. 211.470 (duecentoundicimilaquattrocentosettanta);

b) per km./c direzione non utilizzata L. 112.560 (centododicimilacinquecentosessanta).

2) Canali in ponte radio:

a) per km./c direzione utilizzata L. 139.124 (centotrentanovemilacentoventiquattro);

b) per km./c direzione non utilizzata L. 109.694 (centonovemilaseicentonovantaquattro).

Per il Ministero delle poste e telecomunicazioni
LENSI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
GRANZOTTO

ALLEGATO 2

PROSPETTO DELLE TRATTE CEDUTE E DEI CANONI GIA' MATURATI

TRATTA	Periodo di utilizzazione	Canone km/anno	Sviluppo Chilometrico	Importo
Milano - Padova - Trieste bidirezionale cavo coax	15- 8-57 — 11- 1-67	211.470	943,664	1.877.472.465
Roma - Napoli unidirezionale cavo coax	9-12-57 — 28- 2-61	324.030	237,582	837.654.140
Roma - Napoli bidirezionale cavo coax	1- 3-61 — 11- 1-67	211.470	475,164	
Roma - Pescara unidirezionale 2 fasci P.R.	15-12-59 — 31-12-66	248.818	392,000	687.299.395
Roma - Milano bidirezionale cavo coax	20- 8-60 — 11- 1-67	211.470	1.363,180	1.843.359.150
Cervignano - Udine bidirezionale cavo coax	22- 2-61 — 11- 1-67	211.470	120,660	150.159.735
Firenze - Pisa unidirezionale cavo coax	1- 3-61 — 11- 1-67	324.030	81,665	155.219.040
Napoli - Reggio Calabria bidirezionale cavo coax	4-11-61 — 11- 1-67	211.470	1.163,992	1.276.604.920
			Totale . . .	6.827.768.845

Per il Ministero delle poste e telecomunicazioni
LENSI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
GRANZOTTO

ALLEGATO 3

IMPORTO DEGLI EQUIPAGGIAMENTI CHE VERREBBERO RILEVATI DALLA RAI

	1	2	3	4	5	6	7	8
Firenze	1- 3-61	5,861	7,139	15.400.000	×11,13	×5,73=	0,638	9.825.200
Milano (TS) . .	15- 8-57	9,405	3,595	53.350.000		×3,17	0,353	18.832.550
Milano (TS) . .	20- 8-60	6,391	6,609	37.850.000		×5,37	0,598	22.634.300
Na (RO 1°) . .	9-12-57	9,089	3,911	14.925.000		×3,41	0,380	5.671.500
Na (RO 2°) . .	1- 3-61	5,861	7,139	18.275.000		×5,73	0,638	11.659.450
Na (RC) . . .	4-11-61	5,186	7,814	21.500.000		×6,16	0,686	14.749.000
Padova	15- 8-57	9,405	3,595	25.900.000		×3,17	0,353	9.142.700
Pisa	1- 3-61	5,861	7,139	3.600.000		×5,73	0,638	2.296.800
Portofino . . .	20- 8-60	6,391	6,609	14.600.000		×5,37	0,598	8.730.800
Reggio C. . . .	4-11-61	5,186	7,814	28.900.000		×6,16	0,686	19.825.400
Ro (NA 1°) . .	9-12-57	9,089	3,911	24.675.000		×3,41	0,380	9.376.500
Ro (NA 2°) . .	1- 3-61	5,861	7,139	2.075.000		×5,73	0,638	1.323.850
Ro (MI) . . .	20- 8-60	6,391	6,609	37.950.000		×5,37	0,598	22.694.100
Ruta	20- 8-60	6,391	6,609	3.300.000		×5,37	0,598	1.973.400
Tarvisio . . .	—	—	13,000	17.600.000			1,000	17.600.000
Trieste	15- 8-57	9,405	3,595	35.000.000		×3,17	0,353	12.355.000
Udine	22- 2-61	5,887	7,113	29.100.000		×5,71	0,636	18.507.600
								207.198.150

Per il Ministero delle poste e telecomunicazioni
LENSI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
GRANZOTTO

Spiegazione delle colonne del prospetto precedente

1 - decorrenza del canone;
2 - anni di pagamento del canone;
3 - vita residua alla data di retrocessione;
4 - importo del costo iniziale degli equipaggiamenti considerati;
5 - quota annua di ammortamento (%) in 13 anni con l'interesse del 5,75 %;
6 - numero di quote annue residue, ridotte in valore attuale (al 10 gennaio 1967) (valore ottenuto per interpolazione grafica dal prontuario « Brasca » tav. 15 pag. 102);
7 - prodotto col 5 × col 6;
8 - valore attuale della quota di ammortamento residua.

Per il Ministero delle poste e telecomunicazioni
LENSI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
GRANZOTTO

ALLEGATO 4

RACCORDI TV-RAI

Trieste ordin. del 20 maggio 1957
(A.S.S.T.) Fornitura cavo coax con corona, mt. 446,25 . . . . L. 2.382.000
Buono di carico mod. 52 n. 54 del 28 febbraio 1959 emesso dall'ispettorato di Venezia
Lavori civili / Lavori elettrici } a carico RAI

Portofino ordin. del 18 marzo 1964
(A.S.S.T.) Fornitura cavo coax senza corona, mt. 5.370 . . . . . . L. 16.452.835
Buono di carico mod. 52 n. 21 del 31 marzo 1965 emesso dall'ispettorato di Roma
Lavori civili / Lavori elettrici } a carico RAI

Udine (A.S.S.T.) Fornitura cavo coax con corona, mt. 809,20 . . . . L. 4.300.000
Buono di carico
Lavori civili / Lavori elettrici } a carico RAI

Napoli ordin. del 28 giugno 1957
(A.S.S.T.) Fornitura cavo coax con corona, mt. 6.668 . . . . L. 42.000.000
Buono di carico mod. 52 n. 198 e 199 del 22 maggio 1959 emesso dall'ispettorato di Milano
Lavori civili / Lavori elettrici } a carico RAI

Roma (A.S.S.T.) ordin. del 28 giugno 1957
Fornitura cavo coax con corona (n. 2), metri 8.778,80 . . . . L. 55.000.000 SIRTI
Buono di carico nn. 198, 199 del 22 maggio 1959 emesso dall'ispettorato di Milano
Scavi e posa . . . . » 14.000.000 SIRTI
Giunzione . . . . » 8.500.000 SIRTI

L. 77.500.000

Milano (A.S.S.T.) ordin. del 28 giugno 1957
Fornitura cavo coax con corona (n. 2) metri 5.629,20 . . . . L. 32.000.000
Buono di carico nn. 198, 199 del 22 maggio 1959 emesso dall'ispettorato di Milano
Scavi e posa . . . . » 8.000.000
Giunzione . . . . » 5.500.000

L. 45.500.000

Per il Ministero delle poste e telecomunicazioni
LENSI

Per la RAI - Radiotelevisione italiana
GRANZOTTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1969, n. **1137.**

Autorizzazione alla « Fondazione Campari », con sede in Milano, ad accettare una donazione.

N. 1137. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale *ad interim*, la « Fondazione Campari », con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dalla S.p.a. Davide Campari, e costituita da buoni del tesoro, con scadenza 1973-1975, del complessivo ammontare di L. 100.000.000.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 85. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1969, n. **1138.**

Approvazione del nuovo statuto della « Fondazione agraria sperimentale Castelvetri », presso l'Università di Bologna.

N. 1138. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della « Fondazione agraria sperimentale Castelvetri », con sede presso l'Università in Bologna.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 91. CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1139.**

Riconoscimento della personalità giuridica della società scientifica, letteraria ed artistica del Frignano « Lo Scoltenna », con sede in Pievepelago.

N. 1139. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della società scientifica, letteraria ed artistica del Frignano « Lo Scoltenna », con sede in Pievepelago (Modena).

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1970
Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 92. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 1970.

Sostituzione di un membro supplente del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1967, di modifica parziale della composizione del comitato centrale medesimo per le rappresentanze dei lavoratori;

Visto la nota n. 1150/P del 21 maggio 1969, con la quale l'Unione italiana del lavoro propone la nomina del sig. Teresio Giverso a membro supplente del comitato centrale predetto, in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del rag. Franco Novaretti, che ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni del rag. Franco Novaretti e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il sig. Teresio Giverso è nominato membro supplente del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei lavoratori ed in sostituzione del rag. Franco Novaretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Cosquin (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 31 gennaio 1967, relativo alla istituzione in Cosquin (Argentina) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Cosquin (Argentina) è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1970
Registro n. 298, *foglio n.* 181

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1969.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Balnearia (Argentina).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, relativo all'istituzione in Balnearia (Argentina) di una agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Balnearia (Argentina) è soppressa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1970
Registro n. 298, *foglio n.* 198

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.
Istituzione di una agenzia consolare di 2ª categoria in Fez (Marocco).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Fez (Marocco) una agenzia consolare di 2ª categoria, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Rabat e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Fez e la sua provincia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1970
Registro n. 298, *foglio n.* 199

(1069)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1969.
Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Meknes (Marocco).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Meknes (Marocco) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Rabat e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Meknes e la sua provincia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1969

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1970
Registro n. 298, *foglio n.* 200

(1070)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1969.
Proroga al 31 dicembre 1970 delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1964, sull'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto il proprio decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, con il quale è stata disposta per il triennio 1965-1967 l'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, per il conseguimento degli indennizzi o dei contributi erogabili in unica soluzione, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, su liquidazioni effettuate dal Ministero del tesoro o dalle intendenze di finanza in base alla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il proprio decreto n. S/7038 del 27 dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1968, con la quale le disposizioni di cui al precedente decreto sono state prorogate fino al 31 dicembre 1969;

Ritenuto che, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 29 settembre 1967, n. 955, recante nuove modifiche ed integrazioni alla cennata legge 27 dicembre 1953, n. 968, si rende necessario continuare ad assicurare ai danneggiati di guerra meno abbienti l'assistenza gratuita di cui innanzi;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel proprio decreto n. 005190 dell'11 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1965, per l'attuazione dell'assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti durante il triennio 1965-67, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1970.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1969
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 141

(998)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1970.
Radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico dell'insetticida Monital nei vari tipi di condizionamento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1952, registro n. 2 Monopoli, foglio n. 104, con il quale i prezzi di vendita al pubblico dell'insetticida Monital nei condizionamenti da kg. 2, 5, 10 e 25, vennero stabiliti nella misura tuttora in vigore;

Considerato che la vendita del prodotto suddetto nei cennati condizionamenti è in continua costante diminuzione, per cui si rende opportuno provvedere alla sua radiazione dalla tariffa di vendita al pubblico;

Sulla proposta del consiglio d'amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

L'insetticida Monital nei condizionamenti da kg. 2, 5, 10 e 25 è radiato dalla tariffa di vendita al pubblico dei generi di monopolio. La vendita di detto prodotto continuerà fino all'esaurimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1970

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 188

(950)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1970.
Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1286 in data 16 marzo 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del

citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica;

Viste le lettere n. 13374 del 29 novembre 1969 e del 13 dicembre 1969, con le quali il prefetto di Roma ha designato quale membro della predetta commissione regionale, il dott. Vincenzo Macioce, vice prefetto, in sostituzione del dott. Arnaldo Del Regno, nominato recentemente vice prefetto vicario;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Macioce, vice prefetto, designato dal prefetto di Roma è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio, in sostituzione del dott. Arnaldo Del Regno, nominato recentemente vice prefetto vicario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1970

Il Ministro: NATALI

(1078)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1970.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro, tra lavoratori edili, meccanici ed affini SCLIMMES », con sede in Albiano Magra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della « Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro, tra lavoratori edili, meccanici ed affini SCLIMMES », con sede in Albiano Magra (Massa Carrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa a responsabilità limitata di produzione e lavoro, tra lavoratori edili, meccanici ed affini SCLIMMES », con sede in Albiano Magra (Massa Carrara), costituita per rogito notaio dott. Lucio Sartori in data 11 agosto 1954 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Rosario Gallina ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1034)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Latina

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Cisterna di Latina della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Latina con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 3 giugno 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 266 in data 25 ottobre 1966.

(1149)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giovanni Cebrelli, nato a Torino il 21 luglio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 4 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(973)

Il dott. Nicola Ciavarella, nato a Mola di Bari (Bari) l'11 dicembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bari in data 24 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(974)

Il dott. Dario Miedico, nato a Milano il 22 gennaio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 26 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(975)

Il dott. Tomasio Del Vecchio, nato a Longobucco (Cosenza) il 13 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 4 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(976)

Il dott. Salvatore Alfonso Garsia, nato a Trapani il 27 febbraio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Milano in data 19 aprile 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Milano.

(979)

Vacanza della cattedra di lingua e letteratura francese presso la facoltà di magistero dell'Università di L'Aquila

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di magistero dell'Università di L'Aquila, è vacante la cattedra di lingua e letteratura francese, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1244)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 Mod. 241 D.P. — Data 1° settembre 1969. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Mazzei Teresa Antonietta — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 gennaio 1970

(313)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	629,27	629,50	629,48	629,50	629,40	629,27	629,50	629,50	629,27	629,43
Dollaro canadese	586,30	586,30	586,25	586,40	585,90	586,30	586,43	586,40	586,30	586,25
Franco svizzero	146,50	146,48	146,53	146,475	146,40	146,50	146,49	146,475	146,50	146,48
Corona danese .	83,99	84 —	83,99	83,99	83,95	83,99	84 —	83,99	83,99	84 —
Corona norvegese .	88,02	88,05	88,10	88,095	88 —	88,02	88,07	88,095	88,02	88 —
Corona svedese	121,80	121,80	121,78	121,785	121,80	121,80	121,79	121,785	121,80	121,80
Fiorino olandese	173,10	173,05	173 —	173,02	173 —	173,10	173,03	173,02	173,10	173,10
Franco belga	12,67	12,675	12,68	12,6780	12,67	12,67	12,6775	12,6780	12,67	12,675
Franco francese .	113,57	113,54	113,58	113,54	113,60	113,57	113,53	113,54	113,57	113,57
Lira sterlina .	1512,90	1513 —	1513,10	1513 —	1511,50	1512,90	1512,90	1513 —	1512,90	1512,60
Marco germanico .	170,67	170,74	170,71	170,71	170,60	170,67	170,72	170,71	170,67	170,70
Scellino austriaco	24,32	24,32	24,3250	24,3280	24,30	24,32	24,33	24,3280	24,32	24,32
Escudo portoghese	22,12	22,11	22,13	22,125	22,10	22,12	22,10	22,125	22,12	22,12
Peseta spagnola	9 —	9,01	9,01	9,01	9 —	9 —	9,0125	9,01	9 —	9,01

Media dei titoli del 12 febbraio 1970

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	92,10
Redimibile 3,50 % 1934 . .	97 —
» 3,50 % (Ricostruzione) .	81,675
» 5 % (Ricostruzione) .	93,925
» 5 % (Riforma fondiaria) . . .	88,25
» 5 % (Città di Trieste) . . .	93,15
» 5 % (Beni esteri)	87,025
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,225
» 5,50 % » » 1968-83 .	95,85
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	98,90
» » » 5,50 % 1976 .	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	96,50
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	94,875
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	94,675
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,45
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	93,525
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	93,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA . .	629,50
Dollaro canadese	586,415
Franco svizzero	146,482
Corona danese	83,995
Corona norvegese	88,082
Corona svedese	121,787
Fiorino olandese	173,025
Franco belga	12,678
Franco francese . . .	113,535
Lira sterlina	1512,95
Marco germanico	170,715
Scellino austriaco	24,329
Escudo portoghese	22,112
Peseta spagnola	9,011

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 16 aprile 1969 al 30 aprile 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 691/69, n. 698/69, n. 714/69, n. 761/69 e n. 785/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;

— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S.A.M.A.) e dai Paesi e territori d'oltremare (P.T.O.M.).

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da:									
			Paesi terzi					S.A.M.A. e P.T.O.M.				
della Tariffa	della Statistica		16-4-69	17-4-69	dal 18-4-69 al 24-4-69	dal 25-4-69 al 28-4-69	dal 29-4-69 al 30-4-69	16-4-69	17-4-69	dal 18-4-69 al 24-4-69	dal 25-4-69 al 28-4-69	dal 29-4-69 al 30-4-69
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:										
	04	B. radici di manioca, d'arrow-root, di salep e altre radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci . . .	583,10 (1)	583,10 (1)	583,10 (1)	583,10 (1)	583,10 (1)	508,10 (1)	508,10 (1)	508,10 (1)	508,10 (1)	508,10 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.146,85	6.146,85	6.146,85	6.146,85	6.146,85	5.834,35	5.834,35	5.834,35	5.834,35	5.834,35
11-01-D	12	Farina di avena	5.244,35	5.244,35	5.244,35	5.244,35	5.244,35	4.931,85	4.931,85	4.931,85	4.931,85	4.931,85
11.01-E		Farina di granturco:										
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5%, in peso	5.303,10	5.303,10	5.303,10	5.303,10	5.303,10	4.990,60	4.990,60	4.990,60	4.990,60	4.990,60
	18	II. altra	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
11.01-F	22	Farina di riso	1.287,50	1.287,50	1.287,50	1.453,10	1.453,10	1.131,25	1.131,25	1.131,25	1.296,85	1.296,85
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	3.306,25	2.431,25	2.431,25	2.431,25	2.431,25	2.993,75
11.01-H	28	Farina di miglio	3.461,85	3.461,85	3.461,85	3.461,85	3.461,85	3.305,60	3.305,60	3.305,60	3.305,60	3.305,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo o di durra	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.039,25	3.039,35	3.039,35	3.039,35	3.039,35
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:										
		A. semole e semolini:										
	008	II. di segala	5.591,85	5.310,60	5.310,60	5.310,60	5.310,60	5.279,35	4.998,10	4.998,10	4.998,10	4.998,10
	012	III. di orzo	6.146,85	6.146,85	6.146,85	6.146,85	6.146,85	5.834,35	5.834,35	5.834,35	5.834,35	5.834,35
	015	IV. di avena	5.244,35	5.244,35	5.244,35	5.244,35	5.244,35	4.931,85	4.931,85	4.931,85	4.931,85	4.931,85

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 16-4-69	Paesi terzi 17-4-69	Paesi terzi dal 18-4-69 al 24-4-69	Paesi terzi dal 25-4-69 al 28-4-69	Paesi terzi dal 29-4-69 al 30-4-69	S.A.M.A. • P.T.O.M. 16-4-69	S.A.M.A. • P.T.O.M. 17-4-69	S.A.M.A. • P.T.O.M. dal 18-4-69 al 24-4-69	S.A.M.A. • P.T.O.M. dal 25-4-69 al 28-4-69	S.A.M.A. • P.T.O.M. dal 29-4-69 al 30-4-69
11.02 (segue)		V. di granturco, aventi tenore di sostanze grasse:										
		a. inferiore o uguale a 1,5%, in peso:										
	018	1. non destinati all'industria della birra	5.303,10	5.303,10	5.303,10	5.303,10	5.303,10	4.990,60	4.990,60	4.990,60	4.990,60	4.990,60
	022	2. destinati all'industria della birra (2)	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50	1.622,50
	025	b. altri	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
	028	VI. di riso	1.287,50	1.287,50	1.287,50	1.453,10	1.453,10	1.131,25	1.131,25	1.131,25	1.296,85	1.296,85
	032	VII. di grano saraceno	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	3.306,25	2.431,25	2.431,25	2.431,25	2.431,25	2.993,75
	035	VIII. di miglio	3.461,85	3.461,85	3.461,85	3.461,85	3.461,85	3.305,60	3.305,60	3.305,60	3.305,60	3.305,60
	038	IX. di sorgo o di durra	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.039,35	3.039,35	3.039,35	3.039,35	3.039,35
	042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati):										
	045	I. di frumento	4.799,35	4.799,35	4.799,35	4.799,35	4.799,35	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10
	048	II. di segala	4.057,50	3.849,35	3.849,35	3.849,35	3.849,35	3.901,25	3.693,10	3.693,10	3.693,10	3.693,10
	052	III. di orzo	5.342,50	5.342,50	5.342,50	5.342.50	5.342,50	5.186,25	5.186,25	5.186,25	5.186,25	5.186,25
		IV. di avena:										
	055	a. avena spuntata	2.951,25	2.951,25	2.951,25	2.951,25	2.951,25	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
	058	b. altra	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.383,75	4.383,75	4.383,75	4.383,75	4.383,75
	062	V. di granturco	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.436,25	4.436,25	4.436,25	4.436,25	4.436,25
	065	VI. di grano saraceno	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.817,50	2.161,25	2.161,25	2.161,25	2.161,25	2.661,25
	068	VII. di miglio	5.341,25	5.341,25	5.341,25	5.341,25	5.341,25	5.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00
	072	VIII. di sorgo o di durra	4.924,35	4.924,35	4.924,35	4.924,35	4.924,35	4.768,10	4.768,10	4.768,10	4.768,10	4.768,10
	075	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:										
	078	I. di frumento	5.742,50	5.742,50	5.742,50	5.742,50	5.742,50	5.586,25	5.586,25	5.586,25	5.586,25	5.586,25
	082	II. di segala	4.849,35	4.599,35	4.599,35	4.599,35	4.599,35	4.693,10	4.443,10	4.443,10	4.443,10	4.443,10
	085	III. di orzo	8.415,60	8.415,60	8.415,60	8.415,60	8.415,60	8.103,10	8.103,10	8.103,10	8.103,10	8.103,10
	088	IV. di avena	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	4.383,75	4.383,75	4.383,75	4.383,75	4.383,75
	092	V. di granturco	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.592,50	4.436,25	4.436,25	4.436,25	4.436,25	4.436,25
	095	VI. di grano saraceno	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.817,50	2.161,25	2.161,25	2.161,25	2.161,25	2.661,25
	098	VII. di miglio	5.341,25	5.341,25	5.341,25	5.341,25	5.341,25	5.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00
	102	VIII. di sorgo o di durra	4.924,35	4.924,35	4.924,35	4.924,35	4.924,35	4.768,10	4.768,10	4.768,10	4.768,10	4.768,10
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 16-4-69	Paesi terzi 17-4-69	Paesi terzi dal 18-4-69 al 24-4-69	Paesi terzi dal 25-4-69 al 28-4-69	Paesi terzi dal 29-4-69 al 30-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. 16-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. 17-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-4-69 al 24-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 25-4-69 al 28-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 29-4-69 al 30-4-69
11.02 (segue)		D. cereali soltanto spezzati o schiacciati:										
	108	I. di frumento	3.717,50	3.717,50	3.717,50	3.717,50	3.717,50	3.561,25	3.561,25	3.561,25	3.561,25	3.561,25
	112	II. di segala	3.148,10	2.988,75	2.988,75	2.988,75	2.988,75	2.991,85	2.832,50	2.832,50	2.832,50	2.832,50
	115	III. di orzo	3.462,50	3.462,50	3.462,50	3.462,50	3.462,50	3.306,25	3.306,25	3.306,25	3.306,25	3.306,25
	118	IV. di avena	2.951,25	2.951,25	2.951,25	2.951,25	2.951,25	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00
	122	V. di granturco	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.984,35	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10	2.828,10
	125	VI. di grano saraceno	1.533,75	1.533,75	1.533,75	1.533,75	1.852,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.377,50	1.696,25
	128	VII. di miglio	3.461,85	3.461,85	3.461,85	3.461,85	3.461,85	3.305,60	3.305,60	3.305,60	3.305,60	3.305,60
	132	VIII. di sorgo o di durra	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.195,60	3.039,35	3.039,35	3.039,35	3.039,35	3.039,35
	135	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero	zero
		E. fiocchi:										
	138	I. di frumento	6.596,85	6.596,85	6.596,85	6.596,85	6.596,85	6.284,35	6.284,35	6.284,35	6.284,35	6.284,35
	142	II. di segala	5.591,85	5.310,60	5.310,60	5.310,60	5.310,60	5.279,35	4.998,10	4.998,10	4.998,10	4.998,10
	145	III. di orzo	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.795,00	6.482,50	6.482,50	6.482,50	6.482,50	6.482,50
	148	IV. di avena	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
	152	V. di granturco	5.303,10	5.303,10	5.303,10	5.303,10	5.303,10	4.990,60	4.990,60	4.990,60	4.990,60	4.990,60
	155	VI. di riso	2.233,75	2.233,75	2.233,75	2.515,00	2.515,00	1.921,25	1.921,25	1.921,25	2.202,50	2.202,50
	158	VII. di grano saraceno	2.743,75	2.743,75	2.743,75	2.743,75	3.306,25	2.431,25	2.431,25	2.431,25	2.431,25	2.993,75
	162	VIII. di miglio	6.145,60	6.145,60	6.145,60	6.145,60	6.145,60	5.833,10	5.833,10	5.833,10	5.833,10	5.833,10
	165	IX. di sorgo o di durra	5.676,25	5.676,25	5.676,25	5.676,25	5.676,25	5.363,75	5.363,75	5.363,75	5.363,75	5.363,75
	168	X. altri	312,50	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero	zero
		F. germi di cereali, anche sfarinati:										
	172	I. di frumento	2.931,25	2.931,25	2.931,25	2.931,25	2.931,25	2.618,75	2.618,75	2.618,75	2.618,75	2.618,75
	175	II. altri	2.391,85	2.391,85	2.391,85	2.391,85	2.391,85	2.079,35	2.079,35	2.079,35	2.079,35	2.079,35
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:										
	01	A. denaturati	739,35	739,35	739,35	739,35	739,35	470,60	470,60	470,60	470,60	470,60
		B. altri:										
	07	I. non destinati alla fabbricazione di amido o di fecola	5.526,25	5.526,25	5.526,25	5.526,25	5.526,25	4.351,25	4.351,25	4.351,25	4.351,25	4.351,25
	11	II. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.513,75	2.513,75	2.513,75	2.513,75	2.513,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75	1.338,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 16-4-69	Paesi terzi 17-4-69	Paesi terzi dal 18-4-69 al 24-4-69	Paesi terzi dal 25-4-69 al 28-4-69	Paesi terzi dal 29-4-69 al 30-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. 16-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. 17-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-4-69 al 24-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 25-4-69 al 28-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 29-4-69 al 30-4-69
11.07		Malto, anche torrefatto:										
		A. non torrefatto:										
		I. di frumento:										
	01	a. presentato sotto forma di farina . .	6.776,85	6.776,85	6.776,85	6.776,85	6.776,85	6.214,35	6.214,35	6.214,35	6.214,35	6.214,35
	04	b. altro	5.205,60	5.205,60	5.205,60	5.205,60	5.205,60	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10	4.643,10
		II. altro:										
	11	a. presentato sotto forma di farina . .	6.331,85	6.331,85	6.331,85	6.331,85	6.331,85	5.769,35	5.769,35	5.769,35	5.769,35	5.769,35
	14	b. non nominato	4.873,10	4.873,10	4.873,10	4.873,10	4.873,10	4.310,60	4.310,60	4.310,60	4.310,60	4.310,60
	21	B. torrefatto	5.586,25	5.586,25	5.586,25	5.586,25	5.586,25	5.023,75	5.023,75	5.023,75	5.023,75	5.023,75
ex 11.08		A. amidi e fecole:										
	01	I. amido di granturco	2.513,75	2.513,75	2.513,75	2.513,75	2.513,75	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25
	04	II. amido di riso	1.705,60	1.705,60	1.593,75	1.593,75	1.593,75	111,85	111,85	zero	zero	zero
	07	III. amido di frumento	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.696,25	2.696,25	1.633,75	1.633,75	1.633,75	1.633,75	1.633,75
	14	IV. fecola di patate	2.513,75	2.513,75	2.513,75	2.513,75	2.513,75	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25
	18	V. altri	2.513,75	2.513,75	2.513,75	2.513,75	2.513,75	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00	1.270,00
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:										
		A. non torrefatti:										
	02	I. di frumento	12.345,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
	05	II. altri	11.177,50	11.177,50	11.177,50	11.177,50	11.177,50	1.802,50	1.802,50	1.802,50	1.802,50	1.802,50
	08	B. torrefatti	12.345,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	12.345,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00	2.970,00
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro:										
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.892,50	6.892,50	6.892,50	6.892,50	6.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50
	06	b. altri	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25
		II. altri:										
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.892,50	6.892,50	6.892,50	6.892,50	6.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50
	09	b. non nominati	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi 16-4-69	Paesi terzi 17-4-69	Paesi terzi dal 18-4-69 al 24-4-69	Paesi terzi dal 25-4-69 al 28-4-69	Paesi terzi dal 29-4-69 al 30-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. 16-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. 17-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 18-4-69 al 24-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 25-4-69 al 28-4-69	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 29-4-69 al 30-4-69
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:										
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:										
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.892,50	6.892,50	6.892,50	6.892,50	6.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50	1.892,50
	12	II. altri	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25	1.451,25
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:										
		A. di cereali:										
		I. di granturco o di riso:										
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 35%, in peso	966,25	966,25	966,25	966,25	966,25	966,25	966,25	966,25	966,25	966,25
		b. altri:										
	04	1. aventi tenore di amido superiore al 35% e inferiore o uguale al 45%, in peso, e che hanno subito un processo di denaturazione (2) .	1.545,60	1.545,60	1.545,60	1.545,60	1.545,60	1.545,60	1.545,60	1.545,60	1.545,60	1.545,60
	07	2. non nominati	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85
		II. di altri cereali:										
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10%, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5%, in peso	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10	773,10
	14	b. altri	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85	3.091,85

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce.
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(9579)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a duecento posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante norme nuove per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a duecento posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Un terzo dei posti di cui sopra è riservato ai candidati i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21, 22 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno trecentosessanta giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato:

diploma di abilitazione alla professione di geometra o di perito industriale (specializzazione edili) di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ovvero:

a) diploma di abilitazione tecnica in agrimensura secondo l'ordinamento di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

b) diploma di perito agrimensore secondo l'ordinamento scolastico sancito dalle disposizioni di legge anteriori a quelle del 1923;

c) diploma di abilitazione alla professione di perito edile, conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Possono essere ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti che non abbiano superato il 32° anno di età qualora, oltre il titolo di studio prescritto dall'art. 2 del presente bando, siano forniti di un diploma di laurea.

I suddetti limiti di età sono elevati:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) e per i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967);

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegata *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e dalle voci da 4 a 10 della tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

8) il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni:

a) per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

b) per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) per i mutilati ed invalidi nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

d) per i profughi disoccupati (legge 9 febbraio 1968, n. 83);

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, trovandosi nelle condizioni previste dagli articoli 21 e 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, ufficio concorsi, 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, o ad una delle intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale, ufficio concorsi, ovvero ad una intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

Gli aspiranti potranno, senza impegno da parte dell'Amministrazione, indicare nella domanda la sede (Roma o una delle intendenze di finanza della Repubblica indicate all'art. 10) presso la quale desiderano sostenere le prove scritte.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia, per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso contemplato nel presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 400. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art 3 della legge 4 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, e per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece ai sensi dell'art. 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 400, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato delle autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione

del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su carta da bollo da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia; quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967; quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera r), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400 di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione competente;

v) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante lo stato di disoccupazione;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 11 dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente;

k) i mutilati ed invalidi del lavoro; gli orfani dei caduti sul lavoro; i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro; le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

x) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 9) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

I candidati assunti da un conservatore dei registri immobiliari per i servizi di copiatura, dovranno produrre analogo certificato rilasciato dal conservatore stesso.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia.

L'amministrazione tuttavia si riserva la facoltà di ridurre o di aumentare, ove occorra, il numero delle sedi di esame in relazione al numero dei concorrenti.

La prova orale avrà luogo soltanto in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400 con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta di identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Topografia:

Trigonometria piana. Logaritmi.

Descrizione, rettifica e impiego dei principali strumenti topografici.

Poligonazione e livellazione.

Rilevamento celerimetrico e con gli allineamenti; formazione della mappa. Divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini.

Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo:

Elementi di matematica finanziaria con particolare riguardo al calcolo degli interessi e delle annualità.

Elementi di economia agraria. Miglioramenti fondiari. Notizie sulle principali colture. Avvicendamenti e rotazioni agrarie. Sistemi di conduzione.

Prodotti agrari annui, periodici e saltuari. Spese di produzione, manutenzione e conservazione. Il bilancio dell'azienda agraria.

I criteri e metodi di stima.

La stima dei terreni agrari e dei boschi.

La stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.

Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e formule relative.

Cenni sulle sollecitazioni composte di flessione e di taglio e di pressione e flessione.

Cenni sulla resistenza dei solidi caricati di punta.

Applicazione delle nozioni sulle sollecitazioni semplici e composte alla verifica di resistenza ed al calcolo sommario di travi e di altre strutture nei casi più semplici.

Generalità sulle caratteristiche e sull'impiego dei principali materiali da costruzione.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

disposizioni del codice civile relative ai beni, alla proprietà, ai contratti;

nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro in materia di trasferimenti immobiliari;

leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano;

nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

nozioni di statistica.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili; all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonché per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro ed alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova ai sensi degli articoli 9 e 10 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, sarà corrisposto un trattamento economico ai sensi degli articoli 33 e 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto è stato adottato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482 e sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1969

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1970
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 331

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di essere ammesso al concorso a duecento posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (3) di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza e chiede di sostenere le prove scritte nella sede di . . . .

. . . . . lì . . . . . . 19. .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi, combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali, licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle amministrazioni statali; operaio di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile, mutilato ed invalido civile di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, vedove e orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288 e mutilati e invalidi nonchè orfani e vedove di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(721)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1970

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con i decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963 e 10 settembre 1966, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958, n. 57 del 7 marzo 1959, n. 46 del 18 febbraio 1963, n. 273 del 18 ottobre 1963 e n. 142 del 9 giugno 1967;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero n. 18/19 del 1° agosto 1969 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e in medicina veterinaria;

Udito il parere della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1970 rispettivamente la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

A dette sessioni potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1968-69 e precedenti e, per quanto concerne, in particolare, la seconda sessione, potranno presentarsi coloro che conseguiranno la laurea o il diploma nella sessione estiva del corrente anno accademico 1969-70, nonchè i laureati della sessione autunnale purchè conseguano il titolo accademico entro il 18 novembre 1970.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città sedi di ordini o collegi professionali elencati nella tabella annessa alla presente ordinanza, per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni rispettivamente indicate nella tabella stessa.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esami tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza.

E' fatta eccezione per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Firenze e Padova; per i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario, che possono sostenere gli esami presso la Università di Roma; per i candidati agli esami nelle discipline statistiche, che possono sostenere gli esami solo presso le Università di Bologna e Roma.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 31 marzo 1970; alla seconda non oltre il 14 novembre 1970 alla segreteria della università o istituto superiore competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 14 novembre e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda, con la indicazione della residenza propria e della famiglia, dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato rilasciato dalla università o istituto superiore ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato della università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici della università o istituto di istruzione superiore competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e per medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al comma primo, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, attestante il compimento del tirocinio semestrale di pratica.

I candidati che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anzichè presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto-diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269. In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopra indicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purchè, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma, ma prima dell'inizio delle prove, quando il rettore o direttore — a suo insindacabile giudizio — ritenga la domanda stessa giustificata da gravi motivi.

Art. 5.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico nell'appello di febbraio p. v. e che intendano presentarsi all'esame di Stato nella prima sessione sono tenuti a presentare la domanda entro il 31 marzo 1970, con la osservanza delle medesime modalità stabilite dalla presente ordinanza per tutti gli altri candidati. Essi, peraltro, dovranno allegare alla domanda un certificato dal quale risulti che hanno presentato domanda di partecipazione agli esami di laurea indetti per l'appello del mese di febbraio. La loro ammissione agli esami, rimane, però, condizionata al conseguimento del titolo accademico entro il 18 aprile 1970; titolo che, in originale o copia notarile, dovranno presentare entro il 24 aprile 1970, con le eccezioni previste al precedente art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente al 18 aprile 1970 potranno presentarsi alla seconda sessione di esami di Stato, presentando nuova apposita domanda ai sensi del secondo comma del precedente art. 4.

Art. 6.

Nelle sedi di esami di Stato appresso indicate, per ciascuna professione, gli esami relativi potranno svolgersi in lingua tedesca qualora i candidati cittadini italiani di lingua materna tedesca della Regione Trentino Alto-Adige, ne facciano richiesta:

Dottore commercialista, Venezia;

Attuario, Roma;

Medico chirurgo, Bologna;

Chimico, Bologna;

Farmacista, Bologna;

Ingegnere, Bologna;

Veterinario, Bologna;

Architetto, Venezia;

Perito forestale, Firenze;

Agronomo, Firenze;

Discipline statistiche, Roma.

Art. 7.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

I candidati cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige dovranno specificare nella domanda se desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca, fermo restando che gli esami nella predetta lingua si potranno svolgere per l'abilitazione alle varie professioni solo nelle sedi indicate nell'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 8.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle università e degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 9.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 27 aprile per la prima sessione e il giorno 23 novembre 1970 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici e reso noto con avviso nell'albo della università o istituto superiore sedi di esami.

Roma, addì 31 dicembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale che si svolgeranno nell'anno 1970

PROFESSIONI	SEDI
Dottore commercialista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Napoli
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pesaro-Urbino (presso Università Urbino)
	Pescara (presso Università Chieti)
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Venezia
	Verona (Università Padova)
Attuario	Roma (Unica sede)
Medico chirurgo	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma (Università statale)
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari

PROFESSIONI	SEDI
	Catania Ferrara Firenze Genova Macerata (presso Università Camerino) Messina Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pesaro-Urbino (presso Università Urbino) Pisa Roma Sassari Siena Torino Trieste
Ingegnere	Bari Bologna Cagliari Genova Milano Napoli Padova Palermo Pisa Roma Torino Trieste
Architetto	Firenze Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia
Agronomo	Bari Bologna Catania Firenze Milano (Università statale) Milano (Università cattolica) Napoli Padova Palermo Perugia Pisa Sassari Torino
Perito forestale	Firenze Padova
Veterinario	Bologna Messina Milano Napoli Parma Perugia Pisa Sassari Torino
Discipline statistiche	Bologna Roma

(689)

Diario delle prove scritte, pratiche e grafiche dei concorsi per merito distinto, per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1968.

Le prove scritte grafiche e pratiche dei concorsi per merito distinto, per gli insegnanti dei ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1968, indetti con decreto ministeriale 30 settembre 1968, avranno luogo in Roma, con inizio alle ore 8,30, nelle sedi e nei giorni indicati nella tabella:

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	Sede della prova
Istituti tecnici agrari			
Insegnanti tecnico-pratici:			
Esercitazioni pratiche	pratica	9-3-1970	Istituto tecnico agrario « Garibaldi », via Ardeatina, 524, Roma
Istituti tecnici commerciali e per geometri			
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	14-3-1970	Istituto tecnico industriale « Armellini » via Placido Riccardi, 13, Roma
Lingua e letteratura francese	scritta	16-3-1970	Id.
Lingua e letteratura inglese	scritta	18-3-1970	Id.
Matematica e fisica . .	scritta	20-3-1970	Id.
Chimica e merceologia	scritta o pratica	23-3-1970	Id.
Costruzioni e disegno di costruzioni	scritta o grafica	25-3-1970	Id.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	27-3-1970	Id.
Geografia generale ed economica	scritta	31-3-1970	Id.
Ragioneria e tecnica commerciale	scritta	1-4-1970	Id.
Materie giuridiche ed economiche	scritta	3-4-1970	Id.
Agronomia ed estimo	scritta	6-4-1970	Id.
Topografia	scritta o grafica	8-4-1970	Id.
Istituti tecnici industriali			
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	10-4-1970	Id.
Lingua e letteratura francese	scritta	13-4-1970	Id.
Lingua e letteratura inglese	scritta	15-4-1970	Id.
Matematica	scritta	16-4-1970	Id.
Matematica e fisica	scritta	17-4-1970	Id.
Elettrotecnica e laboratorio	scritta	18-4-1970	Id.
Meccanica, macchine e disegno relativo	scritta	20-4-1970	Id.
Chimica e laboratorio	scritta	21-4-1970	Id.

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	Sede della prova
Chimica industriale e tintoria e laboratorio	scritta	22-4-1970	Istituto tecnico industriale « Armellini » via Placido Riccardi, 13 Roma
Tecnologia meccanica e laboratorio	scritta	23-4-1970	Id.
Scienze naturali e geografia generale ed economica	scritta	24-4-1970	Id.
Insegnanti tecnico-pratici:			
Assistente ufficio tecnico	pratica	25-4-1970	Id.
Aggiustaggio .	pratica	27-4-1970	Id.
Chimici industriali .	pratica	28-4-1970	Id.
Fonditore . .	pratica	29-4-1970	Id.
Fucinatori e trattamenti termici	pratica	30-4-1970	Id.
Macchine utensili .	pratica	2-5-1970	Id.
Laboratorio misure elettriche	pratica	2-5-1970	Id.
Tintore	pratica	4-5-1970	Istituto tecnico industriale « Bernini », via dei Robilant, 2, Roma

Istituti tecnici nautici

Materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi	Prova di esame	Data della prova	Sede della prova
Insegnanti:			
Lettere italiane e storia	scritta	5-5-1970	Istituto tecnico nautico « M. Colonna », piazza S. Ambrogio, 4, Roma
Lingua e letteratura inglese	scritta	5-5-1970	Id.
Astronomia e navigazione	scritta	6-5-1970	Id.
Attrezzatura e manovra	scritta	7-5-1970	Id.
Macchine marine e disegno	scritta	8-5-1970	Id.
Matematica .	scritta	8-5-1970	Id.

(1129)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Le prove scritte del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 12 agosto 1969, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, alle ore 8 dei giorni 5, 6 e 7 marzo 1970.

(1177)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di due ufficiali al 13° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento dei corsi e degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1969, registro n. 19 Difesa, foglio n. 114, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di due ufficiali al 13° corso di specializzazione elettronica per il servizio tecnico di artiglieria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, concernente i compensi per i componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, citato nelle premesse, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie dei candidati al concorso per l'ammissione al 13° corso di specializzazione elettronica, è composto come segue:

Presidente:
Caprio Camillo, ten. gen. S.Te.A. s.p.e.

Membri:
Pierri Michele, magg. gen. S.Te.A. s.p.e.;
Peyretti Carlo, colonnello S.Te.A. s.p.e.;
Romano Mario, ten. col. S.Te.A. s.p.e.

Segretario senza diritto a voto:
Santoni dott. Alberto, consigliere 1ª classe.

Art. 2.

La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 3, ultimo comma, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, è costituita come segue:

Presidente:
d'Alessandro Alessandro, magg. gen. S.Te.A.

Membri:
Bartone Carlo, colonnello S.Te.A.;
Rosaspina Giorgio, colonnello S.Te.A.;
Romano Federico, colonnello S.Te.A.;
Romano Mario, ten. col. S.Te.A.;
Del Pasqua prof. Dario, per l'esame di analisi matematica;
Liotta prof. Rosario, per l'esame di fisica generale;
Rispoli prof. Brunello, per l'esame di elettrotecnica generale;
Peroni prof. Bruno, per l'esame di radiotecnica generale.

Segretario senza diritto a voto:
D'Ambrosio Antonio, cap art. cpl.

Art. 3.

Ai componenti le commissioni di cui ai precedenti articoli saranno corrisposti i compensi loro spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 dicembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1970
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 263

(989)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.